



Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini

Tit/Cla: 6.2

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 58

Seduta del 28/11/2019

Seduta Pubblica

Sessione Straordinaria

Prima convocazione

OGGETTO: PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE, APPROVATO CON ATTO C.C. N. 35 DEL 02.08.2004. 3° REVISIONE. ADOZIONE.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di Novembre, alle ore 19:00, nella Sala Consiliare del Comune, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti:

N.	Nominativo	Carica	Presenza
1	CIOTTI GIORGIO	Sindaco	Presente
2	CAPPAI FEDERICA	Consigliere	Presente
3	AGOSTINI ANDREA	Consigliere	Presente
4	MARTELLA ROSINA	Consigliere	Presente
5	CARLINI LORETTA	Consigliere	Assente Giust.
6	OTTAVIANI DANILO	Consigliere	Presente
7	BELLOPEDE ANTONIO	Consigliere	Presente
8	RIPA MIRCO	Consigliere	Presente
9	LOPALCO GIUSEPPE	Presidente del Consiglio	Presente
10	GIANNEI EVI	Consigliere	Presente
11	AUTUNNO PIERLUIGI	Consigliere	Presente
12	RIPA GUIDO	Consigliere	Presente
13	GENNARI VITTORIA	Consigliere	Presente

Tot. Presenti N. 12	Tot. Assenti N. 1
---------------------	-------------------

Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale, Dott. Giuseppe Lopalco.

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Monica Fonti con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a, D.Lgs. 267/2000).

Partecipa l'Assessore esterno: MAGNANI ENRICA.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: MARTELLA ROSINA, BELLOPEDE ANTONIO, RIPA GUIDO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sottoestesa proposta di deliberazione n. 61 predisposta dal SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA in data 21/11/2019;

Visti gli allegati pareri resi in merito alla summenzionata proposta ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:

- il Responsabile del servizio interessato, CASTELLI UGO, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso:
Parere Favorevole
- il Responsabile di Ragioneria, FONTI MONICA, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso:
Parere non dovuto

Il Sindaco ricorda all'Assemblea che il Consiglio ha approvato un accordo di permuta riguardante la concessione di una parte di area di proprietà comunale sita all'interno del Parco del Conca in cambio dell'accessibilità per il calcetto, il bocciodromo e quant'altro, con contestuale variante al PRG. Precisa che l'ARPA ha comunicato che il piano acustico deve contenere tutte le aree edificate, per cui se questo pezzettino da area deputata a parco diventa area di pertinenza di un immobile, deve essere escluso dalla zona acustica "parco" per entrare nella zona acustica "edificato".

Il Consigliere Autunno chiede una maggiore illustrazione della normativa che impone questo obbligo.

Il Sindaco fornisce i chiarimenti richiesti.

Il Consigliere Autunno dichiara che un domani all'Amministrazione comunale, dato che c'è questo scambio, potrebbe essere chiesto - su lamentela del privato cittadino interessato alla permuta in questione - di accollarsi l'onere di prendere tutte le precauzioni affinché al privato stesso non pervengano rumori dagli attigui impianti sportivi. Preannuncia pertanto la propria astensione.

Il Sindaco fa presente che comunque ancora non si è giunti alla fine del percorso, nel senso che questo atto è prodromico all'approvazione dell'accordo definitivo.

Il Consigliere Autunno propone di inserire una postilla nell'accordo.

Il Sindaco dichiara che stava arrivando ad affermare lo stesso concetto, cioè che si potrebbe proporre un emendamento d'ufficio.

L'Assessore Agostini interviene affermando che quello che dice Autunno è giusto, però è da tenere in considerazione che anche il piano attuale di zonizzazione acustica prevede sempre quell'attività e quella casa con la stessa classificazione acustica; quindi il problema è preesistente, il nuovo piano sposta semplicemente di 6 metri la linea verso il Parco, ma non viene modificata la classificazione acustica degli impianti sportivi e della casa del privato. Evidenzia quindi che è una proposta che si può fare visto che c'è un accordo, ma si tratta di una problematica che avrebbe potuto emergere anche prima.

Il Consigliere Autunno ribadisce che ci sono già state delle lamentele soprattutto per quanto riguarda il bocciodromo.

Il Sindaco propone di inserire la seguente dicitura nell'accordo già adottato in una precedente seduta e che prossimamente potrà essere approvato avendo acquisito tutti i pareri di rito: "Di dare

atto che l'accordo di pianificazione urbanistica che sarà sottoposto al Consiglio comunale al termine degli iter procedurali conterrà la prescrizione che eventuali interventi tesi a mitigare l'impatto acustico dell'area saranno a carico esclusivo del soggetto proponente l'accordo."

Con votazione palese avente il seguente esito:

favorevoli n. 10

contrari n. 0

astenuti n. 2 (Gennari, Ripa G.)

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata.

Documenti allegati* parti integranti e sostanziali del presente atto:

- pareri resi ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione;
- Relazione tecnica di accompagnamento (all. a);
- Elementi normativi (all. b);
- Elaborato cartografico stato di fatto (all. c);
- Elaborato cartografico stato di progetto (all. d).

** Gli allegati (ad eccezione dei pareri che sono sottoscritti dai competenti Responsabili di Servizio) sono firmati digitalmente dal presidente della seduta e dal verbalizzante al fine di attestare la loro corrispondenza con i documenti approvati.*



Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini

SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
n. 61 del 21/11/2019

OGGETTO:PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE, APPROVATO CON ATTO C.C. N. 35 DEL 02.08.2004. 3° REVISIONE. ADOZIONE.

Viste e richiamate le seguenti fonti normative:

- Legge del 26 ottobre 1995 n. 447 "*Legge Quadro sull'inquinamento acustico*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 30.10.1995 Suppl. Ord. N. 125;
- D.P.C.M. 14 novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 01.12.1997 n. 280;
- D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 "*Disposizione per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare*";
- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 "*Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale*";
- Legge Regionale dell'Emilia Romagna 9 maggio 2001, n. 15 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna in data 11.05.2001 n. 62;
- Delibera di Giunta regionale del 9 ottobre 2001, n. 2053 recante "*Criteri e condizioni per la classificazione del territorio ai sensi dell'art. 2 della L.R. 9 maggio 2001 n. 15*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna in data 31.10.2001 n. 155;
- Delibera di Giunta regionale del 17 settembre 2012, n. 1369 recante "*D.Lgs. 194/2005 'Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale' – Approvazione delle 'Linee guida per l'elaborazione delle mappature acustiche e delle mappe acustiche strategiche relative alle strade provinciali ed agli agglomerati della regione Emilia Romagna*";
- Legge Regionale dell'Emilia Romagna 25 novembre 2002, n. 31 recante "*Disciplina generale dell'edilizia*" ed in particolare l'art. 44 recante "*Modifiche alla L.R. 9 maggio 2001 n. 15*";
- Delibera di Giunta regionale del 23 settembre 2013, n. 1339 recante "*D.Lgs. 194/2005 'Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale' – Approvazione delle 'Linee guida per l'elaborazione dei Piani di azione relativi alle strade ed agli agglomerati della regione Emilia Romagna*";
- D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 41 "*Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'art. 19, comma 2, lettere i), l) e m) della Legge 30 ottobre 2014, n. 161*";
- D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 "*Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico a norma dell'art. 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della Legge 30 ottobre 2014, n. 161*";

nonché tutte le Direttive della Comunità Europa sul tema dell'inquinamento acustico anche se non richiamate;

Premesso che:

- con deliberazione n. 09 in data 22 marzo 2004, esecutiva, il Consiglio comunale ha adottato la proposta di classificazione acustica del territorio comunale redatta dal Servizio Urbanistica - Edilizia Privata di concerto con l'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente (A.R.P.A.), Sezione di Rimini;
- con la proposta adottata si è tenuto conto sia dello stato di fatto sulle destinazioni e sugli usi esistenti, sia della previsione urbanistica approvata dal Comune a quella data secondo quanto dispone la normativa vigente, in particolare D.P.C.M. 14 novembre 1997 e la deliberazione della Giunta regionale 09 ottobre 2001, n. 2053;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 in data 02 agosto 2004, esecutiva, recante "*L.R. 9 maggio 2001, n. 15 - Classificazione acustica del territorio comunale - Approvazione*", si è proceduto ad approvare il Piano di classificazione acustica comunale, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15, così come modificato dall'art. 44 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31;
- detto Piano comunale è stato redatto ed approvato sulla base delle previsioni urbanistiche approvate con la variante generale del 2003 e successiva variante di assestamento del 2004;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 in data 22 marzo 2016, esecutiva, si è proceduto ad approvare il 1° Aggiornamento del Piano di classificazione acustica ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 e s.m.i., derivato dalla necessità di adeguare il Piano stesso alle intervenute modifiche urbanistiche approvate dall'Amministrazione comunale;
- con deliberazione n. 13 del 20 febbraio 2017, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale ha approvato, ai sensi delle citate disposizioni normative, la 2° Revisione del Piano di classificazione acustica del territorio comunale mutuata dall'avvenuta modifica agli strumenti urbanistici locali vigenti;

Richiamata la deliberazione n. 25 del 29 aprile 2019, esecutiva ai sensi di legge, recante "*Approvazione accordo di pianificazione in variante agli strumenti urbanistici, art. 18 L.R. n. 20/2000 e s.m.i.*", con la quale il Consiglio comunale ha recepito i contenuti dell'accordo di pianificazione sottoscritto tra il Comune di Morciano di Romagna e un soggetto privato - giusta deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 18.04.2019 - dando atto che lo stesso costituiva adozione di variante agli strumenti urbanistici comunale ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i.;

Dato atto che l'Amministrazione comunale, prima di procedere ad una eventuale revisione del piano di classificazione acustica, ha ritenuto opportuno attendere il parere urbanistico della Provincia di Rimini sul citato accordo di pianificazione, al fine di acclarare l'effettiva fattibilità delle nuove previsioni urbanistiche così come adottate;

Tenuto conto che la Provincia di Rimini, con decreto del Presidente n. 61 in data 01 agosto 2019, acquisito al protocollo del Comune di Morciano di Romagna in data 07 agosto 2019 n. 9206, ha espresso le proprie osservazioni contenute nell'istruttoria tecnica allegata al decreto medesimo, formulate ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. n. 47/1978, esprimendo **PARERE FAVOREVOLE** in merito alla compatibilità delle previsioni della variante con le condizioni di pericolosità del territorio;

Rilevato, di conseguenza, che le modifiche urbanistiche di cui trattasi, prima di essere definitivamente approvate richiedono la coerenza anche con il piano di classificazione acustica comunale;

Dato atto che la conformità delle previsioni urbanistiche con la zonizzazione acustica comunale si rende necessaria anche ai fini dell'ottenimento del parere di competenza da rilasciarsi a cura di ARPA - Rimini sulla variante urbanistica connessa all'accordo di pianificazione sopra richiamato;

Ritenuto quindi necessario procedere alla revisione del Piano comunale di classificazione acustica in coerenza ai contenuti dell'accordo di pianificazione di cui all'atto consiliare n. 25/2019 citato, sul quale è già stato acquisito il parere urbanistico da parte della Provincia di Rimini, da attuarsi mediante l'allineamento delle perimetrazioni della classe I e della classe III con quelle delle variazioni urbanistiche riguardanti le zone omogenee B2 ed F4 oggetto dell'accordo medesimo;

Vista la documentazione tecnica attinente alla proposta della 3° Revisione (cartografica) del Piano di classificazione acustica del territorio comunale, composta da:

- a. Relazione tecnica di accompagnamento
- b. Elementi normativi (invariato)
- c. Elaborato cartografico stato di fatto sc. 1:5000 (invariato)
- d. Elaborato cartografico stato di progetto sc. 1:5000

Vista nello specifico la relazione tecnica di accompagnamento, alla quale espressamente si rinvia, che al punto 3 "*Sintesi delle modifiche*" descrive le modifiche apportate al Piano di cui trattasi che riguardano esclusivamente l'elaborato cartografico dello stato di progetto;

Dato atto che, seppur la revisione del Piano riguarda esclusivamente l'elaborato cartografico dello stato di progetto, l'ufficio proponente ha ritenuto appropriato predisporre il fascicolo completo anche degli altri allegati per una migliore e completa lettura del Piano comunale così come revisionato;

Tutto ciò premesso,

Richiamato l'art. 3 della L.R. n. 15/2001, come modificato dall'art. 44 della L.R. n. 31/2002, recante "*Procedura per l'approvazione della classificazione acustica*", ed in particolare il comma 4, il quale dispone "*Le varianti alla classificazione acustica sono approvate con la procedura di cui ai commi 1 e 2*";

Dato atto che trattasi di revisione di uno strumento comunale la cui competenza è del Consiglio comunale, trattandosi inoltre di variante al Piano già approvato ricorrendo, in tal senso, quanto dispone il citato art. 3 della L.R. n. 15/2001, così come modificato e integrato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di adottare la 3° Revisione (cartografica) al Piano di classificazione acustica del territorio comunale ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. 9 maggio 2001 n. 15, come modificato dall'art. 44 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31;
3. Di dare atto che tale aggiornamento è composto dai seguenti elaborati:
 - a. Relazione tecnica di accompagnamento
 - b. Elementi normativi (invariato)
 - c. Elaborato cartografico stato di fatto sc. 1:5000 (invariato)
 - d. Elaborato cartografico stato di progetto sc. 1:5000

4. Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 15/2001 e s.m.i., che:
- la 3° revisione al Piano di classificazione acustica comunale, così come adottata, verrà depositata presso la locale Segreteria comunale per la durata di sessanta giorni consecutivi;
 - entro la scadenza del termine per il deposito chiunque può presentare osservazioni;
 - il deposito sarà reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'Albo Pretorio *on line* del Comune e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna;
5. Di dare mandato, al Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata, per l'adozione di tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti l'esecutività del presente atto, secondo le procedure di cui all'art. 3 della L.R. n. 15/2001 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

DOTT. GIUSEPPE LOPALCO

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
e ss.mm*

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA MONICA FONTI

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
e ss.mm*